



NUOVE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA "FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A."

Secondo quanto deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 febbraio 2024 e ad esito del decreto di omologazione della deliberazione relativa alle nuove modalità di convocazione della società, come stabilito dal Tribunale delle Imprese di Ancona, si portano a conoscenza di tutti i soci sia detto decreto che il nuovo art. 12 dello Statuto sociale".

Nuovo art. 12 Statuto Sociale

“L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia. Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2325bis Cod. Civ. come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la convocazione dell'assemblea dei soci potrà avvenire nelle formalità semplificate previste dall'art. 2366, comma terzo, Cod. Civ., mediante contemporaneamente: 1) pubblicazione sul sito web della società www.fintel.bz almeno 15 giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione assembleare, contenente luogo, data e ora di svolgimento e ordine del giorno; 2) invio, almeno quindici giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione a tutti i soci presso l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata che i medesimi soci sono tenuti a comunicare per iscritto alla società. I predetti messaggi di posta elettronica, qualora ordinari, devono contenere un avviso di ricevimento (messaggio di risposta anche tramite semplice opzione di "conferma", allegato al o incluso nel messaggio originale), l'indicazione nell'oggetto "avviso convocazione assemblea soci Fintel Energia Group Spa" e della data di svolgimento, l'avvertenza nel corpo della mail che il socio destinatario è tenuto a rispondere all'avviso di ricevimento nel caso di posta elettronica ordinaria. Gli amministratori sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme tecniche sopra indicate. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione”.

Decreto di Omologazione

Fintel Energia Group S.p.A.

Direzione e controllo di Hopafi S.r.l.
Iscrizione R.E.A. di Macerata 149454
Capitale Sociale € 2.561.209,20 i.v.
Partita IVA e Codice Fiscale 02658620402

Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi, 19 – 62010 Pollenza MC
Tel. +39 0733 201170 – Fax +39 0733 205098
info@fintel.bz | PEC: fintel@pec.fintel.bz

www.fintel.bz



TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Impresa

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Presidente rel./est.

Dott.ssa Maria Federica Minervini

Giudice

Dott. Andrea Marani

Giudice

nella procedura iscritta al n. RG 813/2024 VG,

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 14/03/2024,

sul ricorso proposto ex art. 2436 comma IV c.c. da:

“**FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.**”, sede legale in Via Enrico Fermi n. 19 – 62010 Pollenza (MC), C.F./P.IVA/Registro Imprese MC 02658620402, PEC fintel@pec.fintel.bz, legalmente rappresentata dal Presidente del C.d.A. Dott. Alcide Giovannetti, C.F. GVN LCD 46A22 E783E, rappresentato e difeso, in virtù di delega allegata al presente ricorso cautelare in corso di causa, da intendersi in calce allo stesso ai sensi del combinato disposto art. 83 c.p.c. ed art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall’Avv. Orestino Antongirolami, del foro di Macerata, C.F. NTN RTN 69B21 E783J, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Macerata (MC) in Via Morbiducci n. 55, fax 0733 2644040, PEC avvorestinoantongirolami@puntopec.it;

avente ad **OGGETTO**: “*l’iscrizione nel Registro delle Imprese della modifica dell’art. 12 Statuto sociale, come deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci della “Fintel Energia Group S.p.A.” di Pollenza (MC) in data 26 gennaio 2024 – notaio rogante Dott.ssa Alessandra Cerreto*”

dato atto che al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti, come disposto con decreto del 23/02/2024;

all’esito della Camera di Consiglio del 18/03/2024,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 23/02/2024 la società Fintel Energia Group s.p.a. ha adito tempestivamente ex art. 2436 comma IV c.c. l'intestato Tribunale chiedendo di: *"dichiarare la legittimità della deliberazione dell'assemblea dei soci della "Fintel Energia Group S.p.A." del 26 gennaio 2024, notaio rogante Dott.ssa Cerreto Alessandra, portante modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale relativa alla modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2366 Cod. Civ., non avendo più la società azioni quotate in mercati regolamentati né azioni diffuse tra il pubblico ex art. 23525bis Cod. Civ., come interpretato dall'art. 2 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, - disporre l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese del novellato articolo 12 dello Statuto sociale che così ora recita: "Articolo 12 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia. Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2325bis Cod. Civ. come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la convocazione dell'assemblea dei soci potrà avvenire nelle formalità semplificate previste dall'art. 2366, comma terzo, Cod. Civ., mediante contemporaneamente: 1) pubblicazione sul sito web della società www.fintel.bz almeno 15 giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione assembleare, contenente luogo, data e ora di svolgimento e ordine del giorno; 2) invio, almeno quindici giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione a tutti i soci presso l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata che i medesimi soci sono tenuti a comunicare per iscritto alla società. I predetti messaggi di posta elettronica, qualora ordinari, devono contenere un avviso di ricevimento (messaggio di risposta anche tramite semplice opzione di "conferma", allegato al o incluso nel messaggio originale), l'indicazione nell'oggetto "avviso convocazione assemblea soci Fintel Energia Group Spa" e della data di svolgimento, l'avvertenza nel corpo della mail che il socio destinatario è tenuto a rispondere all'avviso di ricevimento nel caso di posta elettronica ordinaria. Gli amministratori sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme tecniche sopra indicate. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione".*

Con decreto del 23/02/2024 veniva fissata dinanzi al Collegio l'udienza del 14/03/2024.

Il Pubblico Ministero non è comparso ma ha apposto un visto in calce al decreto del 23/02/2024 (visto in atti).

Il Notaio dott.ssa Alessandra Cerreto ha depositato – su autorizzazione del tribunale- in data 12/03/2024 note scritte non avendo potuto presenziare alla udienza.

Orbene ciò doverosamente riportato e passando all'esame del ricorso questo Tribunale ritiene che il predetto sia fondato nei limiti e per le motivazioni che seguono.

In via preliminare occorre evidenziare che tra i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria attribuiti alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa rientra anche quello di omologazione delle deliberazioni di modificazione dello statuto previsto dall'art. 2436 3° e 4° comma cod. civ., avente ad oggetto un controllo preventivo circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge e quindi la conformità della delibera al modello legale, diverso da quello meramente formale demandato dal 2° comma dello stesso art. 2436 all'ufficio del registro (e quindi al giudice del registro

Giova premettere, infatti, che l'art. 2436 c.c. disciplina il procedimento di iscrizione delle modificazioni delle società di capitali attribuendo al notaio che redige il verbale il compito di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e di procedere al deposito della deliberazione presso il registro delle imprese per la relativa iscrizione la quale, assumendo valore di pubblicità costitutiva, condiziona l'efficacia della modificazione medesima.

Qualora il controllo del notaio si concluda con esito negativo, quest'ultimo ne dà comunicazione tempestiva non oltre il termine di trenta giorni agli amministratori, ai quali è attribuita l'opzione tra una nuova convocazione dell'assemblea per l'adozione delle decisioni che, sulla scorta dei rilievi formulati dal notaio, consentano l'iscrizione della deliberazione, oppure il ricorso al Tribunale affinché ordini l'iscrizione nel registro delle imprese, disattendendo in tal modo i rilievi notarili.

Ci si è, quindi, interrogati in ordine al perimetro entro il quale si colloca il controllo notarile delle deliberazioni modificative dello statuto.

Al riguardo, si evidenzia che al notaio è demandata la verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, le quali non possono che riguardare le regole del procedimento assembleare e del suo promuovimento, nonché quelle specifiche della deliberazione assunta.

In altri termini, il notaio deve verificare che la deliberazione sia imputabile all'assemblea della società; che sia stata votata dalla maggioranza determinata dagli artt. 2368 e ss. c.c. e che il suo oggetto sia lecito e possibile.

Si parla di controllo di legalità formale e sostanziale che sostituisce, coincidendo per contenuto ed ampiezza, il giudizio di omologazione già svolto dal Tribunale fino all'entrata in vigore della legge n. 340 del 24.11.2000.

Se è certo che il controllo non possa estendersi al merito della deliberazione, si ritiene che il controllo notarile debba comunque attestarsi come controllo di conformità della delibera rispetto alle caratteristiche essenziali delineate dalla legge.

In particolare, il giudizio di conformità è volto a verificare che il contenuto della delibera sia tale da non incidere negativamente sulla conformità della struttura organizzativa della società consacrata nello statuto vigente, al tipo legale inderogabilmente voluto dal legislatore, indipendentemente dalla considerazione che si tratti di ipotesi testuale di nullità oppure annullabilità.

Il controllo sostanziale di legalità deve, dunque, essere limitato ad un esame di carattere documentale, rigorosamente alieno da ogni giudizio di merito e finalizzato a verificare la conformità dell'atto al modello legale di riferimento (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14766 del 19 luglio 2016, decreto Tribunale Roma del 26/04/2021, Tribunale di Cagliari, Sez. Specializzata in materia di imprese, 11 ottobre 2018, n. 14025 precedente specifico di questo Tribunale emesso in data 17/04/2023 nel procedimento di VG iscritto al n. RG 1327/2023).

L'art. 2436 c.c., come è noto, ha replicato la formula con la quale l'art. 32 della l. 340 del 2000 delineava la funzione di controllo sugli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali (prima di quel momento riservata al Tribunale), assegnandola invece (quasi interamente) al notaio.

Questi, dunque, "verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge", deve chiedere l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

Come è stato condivisibilmente rilevato, la genericità della formula impiegata, che il legislatore della novella societaria non ha inteso superare, ha inevitabilmente alimentato il dibattito sul contenuto del controllo omologativo, senza chiarirne né gli obiettivi (i.e. quali siano i vizi rilevanti) né i limiti.

Prima di procedere, occorre ricordare che l'attuale disciplina codicistica, in piena consonanza con quella introdotta dalla citata l. n. 340 del 2000, prevede che il controllo del quale si discute venga effettuato dal notaio che ha verbalizzato l'atto, il quale deve procedere all'iscrizione entro trenta giorni.

Il legislatore precisa altresì che, nel caso in cui il medesimo notaio ritenga non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne deve dare comunicazione entro il medesimo termine agli amministratori. Questi ultimi, nei trenta giorni successivi, possono tanto convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti quanto ricorrere al Tribunale il quale, nel caso in cui, diversamente

dal notaio rogante, ritenga che l'atto sia conforme alla legge, ne ordina con decreto – sentito il pubblico ministero – l'iscrizione nel registro delle imprese.

In questi precisi termini, la riforma dell'omologazione degli atti societari, riprodotta (pressoché) integralmente – come detto – dal legislatore della novella del 2003, conserva un limitato spazio di intervento – in sede di volontaria giurisdizione – al Tribunale.

Come abbiamo appena rilevato, conformemente peraltro con le posizioni espresse dalla dottrina pronunciata sul punto, il principale limite della riforma dell'omologazione deve attribuirsi alla mancata chiarificazione del contenuto e della effettiva portata del controllo rimesso (in via principale) al notaio.

In altri termini, il legislatore ha perso l'occasione di dire chiaramente «(...) se l'area del controllo sia limitata al risultato della deliberazione assembleare, quindi alla clausola statutaria approvata, o si estenda anche al procedimento deliberativo; se i vizi rilevabili in sede di controllo, tali da inibire l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, siano solo quelli che comportano nullità o anche quelli sanzionati con l'annullabilità della delibera, oppure, in una diversa prospettiva, se siano solo quei vizi che derivano dalla violazione di norme poste a tutela di interessi generali, o anche quelli che conseguono al mancato rispetto di norme che proteggono interessi dei soci».

In un quadro caratterizzato da perplessità come quelle appena prospettate, è intervenuta un'importante pronuncia di legittimità (Cass. 2016 sopra citata), la quale è inevitabilmente destinata a pesare sulla definizione del contenuto del controllo notarile (e non) sugli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali.

I giudici di legittimità affermano infatti che «(...) compito del notaio è quello di esercitare un controllo sostanziale di legalità, volto ad accertare, attraverso un'analisi di carattere rigorosamente documentale ed aliena da ogni sindacato di merito, la conformità della delibera assembleare rispetto alle caratteristiche tipologiche previste dalla disciplina di legge».

In questa luce, «il controllo notarile sulle deliberazioni sociali è finalizzato ad assicurare, anzitutto e a monte, la certezza dei traffici, stante l'attitudine del contratto di società, e delle sue successive modificazioni, a produrre effetti nei confronti dei terzi».

Si tratta di una verifica di conformità al modello legale di riferimento che prescinde dalla tradizionale distinzione tra vizi negoziali, in termini di nullità o di annullabilità, da cui l'atto può essere affetto.

Rientra nel perimetro di controllo preventivo che il notaio è chiamato ad esercitare, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge del suo procedimento formativo,

avendo il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese deliberazioni assunte in assenza delle condizioni procedurali di legge, ogniqualvolta il vizio emerge in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che sia a tal fine necessaria alcuna indagine extra-assembleare.

In questo modo la Cassazione – in accordo con la dottrina prevalente – ha definito i contorni generali della fattispecie controllo preventivo sugli atti societari.

Quest'ultimo -dunque- si estende al procedimento e non si limita al contenuto dell'atto; nella medesima chiave, non può fermarsi a rilevare i soli vizi che determinano la nullità della deliberazione; e, quindi, se la si vuole guardare da un differente punto d'osservazione, deve accertare anche l'eventuale violazione di norme poste a tutela del solo interesse dei soci. L'orientamento in parola è pienamente coerente con l'idea, espressa dagli stessi giudici di legittimità e condivisa in dottrina, in base alla quale l'art. 138-bis della legge notarile definisce «(...) un'autonoma prescrizione svincolata dal tema della nullità negoziale (...)», come emerge dal rapporto tra quest'ultima previsione e l'art. 28, comma 1°, n. 1.

In diversi termini, mentre l'art. 28, comma 1°, n. 1 della suddetta legge notarile, che vieta al notaio di ricevere o autenticare atti, se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari all'ordine pubblico o al buon costume, deve intendersi alla stregua di una disposizione di carattere generale, l'art. 138-bis della medesima legge, non a caso introdotto – com'è noto – proprio dall'art. 32 della l. n. 340 del 2000 (poi sostituito dall'art. 23, comma 1°, del d.lgs. n. 249 del 2006) è una norma speciale, che attiene alla responsabilità disciplinare cui il medesimo notaio va incontro nel (solo) caso in cui chiedi l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo (comma 2°) o di una delibera modificativa (comma 1°), quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

A quest'ultimo riguardo, proprio la Cassazione, nella sent. n. 14766 del 2016 alla quale abbiamo più volte fatto riferimento, ha affermato che «questa interpretazione è resa evidente dal tenore letterale dell'art. 138-bis, comma 1°, il quale prevede che “il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'art. 28, comma 1, n. 1) ed è punito...”, non che “il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, se viola l'art. 28, comma 1, n. 1), è punito...”».

Il controllo preventivo sugli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali, dunque, nella condivisibile ricostruzione operata dai giudici di legittimità, deve garantire la loro piena conformità alla legge, seppure con l'unico limite rappresentato dal fatto che il notaio (o, nella limitata misura in cui è ancora competente, il tribunale) non può andare oltre un'analisi di carattere rigorosamente documentale ed aliena da ogni sindacato di merito.

In quest'ultima chiave, peraltro, il controllo che ci occupa può consentire un livello di tutela degli interessi dipendenti dall'atto oggetto di omologa molto superiore rispetto a quello altrimenti discendente tanto dalla disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari (tra le quali, anche quella relativa all'invalidità dell'atto in virtù del quale interviene l'approvazione del bilancio, di cui all'art. 2434-bis c.c.) quanto da quella, più specifica, dell'invalidità delle operazioni sul capitale (e di emissione di obbligazioni) e di quelle straordinarie.

In quasi tutte le occasioni evocate da ultimo, infatti, il legislatore – com'è noto – ha scelto di limitare drasticamente lo spazio entro il quale è ancora possibile l'esperimento di rimedi di natura reale, spazio che viene invece del tutto azzerato nel caso delle operazioni straordinarie, dopo l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese; salvaguardando in questo modo, seppure in virtù di meccanismi non del tutto coincidenti, l'efficacia dell'atto invalido, e affidando – in via preferenziale – la cura dell'interesse leso – qualunque esso sia – a rimedi di natura obbligatoria .

Il rifiuto dell'iscrizione della delibera non conforme alla legge nel registro delle imprese, al contrario, deve ascrivere alla classe dei rimedi di natura reale, in ragione del fatto che il mancato perfezionamento della fattispecie impedisce all'atto stesso di produrre effetti.

E ciò dimostra quale sia la rilevanza del potere rimesso al notaio nell'esercizio della funzione di controllo omologativo.

Questi, dunque, deve rifiutare l'iscrizione nel registro delle imprese di una delibera che non sia aderente al profilo tipologico per essa previsto, ogniqualevolta ciò risulti chiaramente e per via documentale.

Il medesimo notaio dovrà invece procedere all'iscrizione in tutte le circostanze nelle quali il vizio – sia esso sostanziale o procedimentale – non emerga nei modi suddetti e occorra perciò dar corso a un'indagine che sia destinata a sfociare in un giudizio di merito. In tutte le occasioni evocate da ultimo, infatti, il legislatore ha previsto che della relativa decisione venga investito il giudice, in virtù della impugnazione dell'atto (che si pretende) viziato, intervenuta dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Ed è proprio in quest'ultime circostanze che il legislatore ha deciso di privilegiare la tendenziale stabilità degli atti invalidità.

Orbene precisati i contorni applicativi dell'art. 2436 c.c. (nel cui alveo applicativo si inserisce il ricorso in esame) occorre passare all'esame della questione posta dal Notaio a base della sua decisione di rifiutare l'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera per cui è causa.

Infatti con la delibera del 26/01/2024 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato per quanto ivi d'interesse la seguente modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale: "*Articolo 12 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia. Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2325bis Cod. Civ. come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la convocazione dell'assemblea dei soci potrà avvenire nelle formalità semplificate previste dall'art. 2366, comma terzo, Cod. Civ., mediante contemporaneamente: 1) pubblicazione sul sito web della società www.fintel.bz almeno 15 giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione assembleare, contenente luogo, data e ora di svolgimento e ordine del giorno; 2) invio, almeno quindici giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione a tutti i soci presso l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata che i medesimi soci sono tenuti a comunicare per iscritto alla società. I predetti messaggi di posta elettronica, qualora ordinari, devono contenere un avviso di ricevimento (messaggio di risposta anche tramite semplice opzione di "conferma", allegato al o incluso nel messaggio originale), l'indicazione nell'oggetto "avviso convocazione assemblea soci Fintel Energia Group Spa" e della data di svolgimento, l'avvertenza nel corpo della mail che il socio destinatario è tenuto a rispondere all'avviso di ricevimento nel caso di posta elettronica ordinaria. Gli amministratori sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme tecniche sopra indicate. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione."* 14) Il notaio rogante, Dott.ssa Cerreto Alessandra, ha esposto in assemblea e conseguentemente verbalizzato la necessità di procedere ai sensi dell'art. 2436 Cod. Civ., sottoponendo la modifica statutaria al giudizio del competente Tribunale delle Imprese in quanto "nel caso di specie benchè gli azionisti diversi dai soci di controllo abbiano una percentuale di azioni sicuramente inferiore al 5% non è possibile accertarne il numero, il che crea il dubbio se entrambe le due condizioni richieste dall'art. 2 bis del Regolamento Consob del 1999 n. 11171, ovvero meno di 500 azionisti rappresentativa di meno del 5% - debbano ricorrere affinché sia possibile deliberare diversamente in ordine alle modalità di convocazione" (dubbio ribadito anche con la nota scritta depositata nella presente procedura in data 12/03/2024; nessun rilievo invece è stato mosso in relazione agli articoli 2, 15, 24 e 25 pure modificati con la delibera in esame).

Orbene il ricorso richiede l'esamina del delicato tema della verifica delle caratteristiche delle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ovvero di quelle società che, ai fini dell'applicazione delle norme codicistiche, pur non essendo quotate, possono essere qualificate come società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Ovviamente la suddetta disamina è preliminare per verificare la conformità della modifica statutaria di cui all'art. 12 sia o meno conforme a quanto stabilito dall'art. 2366 c.c.

L'art. 2366 c.c. "Formalità per la convocazione" recita: *" L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti"*.

Occorre -quindi- accertare quali sono i presupposti dei soggetti emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante soggette in deroga a quanto previsto dal citato articolo alle forme indicate dal TUF (vedasi in particolare art. 125. Agli emittenti azioni diffuse si applicano altresì le disposizioni del codice civile relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex art. 2325 bis c.c. e il [Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate](#)).

Non vi è coincidenza tra le nozioni contenute nel codice civile e nel TUF.

Ad esempio, se, ai fini del codice civile, la diffusione delle azioni tra il pubblico in misura rilevante viene determinata dall'art. 111-bis disp. att. c.c. richiamando l'art. 116 TUF, quest'ultima norma,

relativa agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, fa riferimento agli strumenti finanziari e non soltanto alle azioni.

L'art. 111-bis disp. att. c.c.: *“La misura rilevante di cui all'articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998”*.

L'art. 116, comma 1 TUF: *“La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante”*.

Ne discende che la nozione codicistica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante è più circoscritta di quella di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico contenuta nel TUF. L'art. 116 TUF, comunque, non fornisce chiari indici definitivi, ma si limita, a sua volta, a rinviare a un regolamento Consob, vale a dire al Reg. Consob 11971/1999, il quale, al suo art. 2-bis, fornisce la definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

È quindi dal disposto dell'art. 2-bis Reg. Consob 11971/1999, non dimenticando i disallineamenti normativi tra il codice civile e il TUF, che si deve partire per verificare se le azioni di una s.p.a. siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante (cfr. sul punto anche massima 206 del Consiglio Notarile di Milano del 30/05/2023).

In primo luogo questa valutazione deve prendere in considerazione la circostanza che alcune caratteristiche della s.p.a. oggetto d'esame portano ad escludere che la stessa sia una società con azioni diffuse.

In particolare, qualora la società, alternativamente, (a) abbia uno o più soci di controllo che detengono una partecipazione superiore al 95 per cento del capitale, (b) abbia un numero di soci iscritti nel libro dei soci pari o inferiore a 500, o (c) non abbia superato nell'ultimo bilancio di esercizio almeno due dei tre limiti indicati all'art. 2435-bis, comma 1, c.c., relativo al bilancio in forma abbreviata, si potrà escludere, senza ulteriore indagine, che essa ricada in questa variante.

Qualora questi criteri di esclusione non siano soddisfatti, affinché una società possa essere considerata una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, è comunque necessario che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni: (a) è stata realizzata un'offerta al pubblico o un collocamento nei 24 mesi precedenti il venir meno dei requisiti quantitativi indicati nel paragrafo precedente, (b) è stata realizzata un'offerta al pubblico o un collocamento in assenza

dei requisiti quantitativi indicati nel paragrafo precedente, (c) le azioni della società sono o sono state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo oppure sono state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente sono state oggetto di revoca, o (d) le azioni della società sono emesse da banche e sono acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

Non rientrano poi nella nozione di società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante quelle società le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, oppure il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o che sono volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Ugualmente, non hanno azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante le società assoggettate a una delle procedure di crisi di impresa indicate nell'art. 2-bis, comma 3-bis, Reg. Consob 11971/1999.

Le disposizioni codicistiche destinate alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante saranno applicabili indipendentemente da realizzarsi di condizioni diverse da quelle sopra indicate. In particolare non rilevano le regole previste dall'art. 108 Reg. Consob 11971/1999, sull'individuazione degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal TUF.

Si deve quindi escludere che il sistema di pubblicità disciplinato dall'art. 108, commi 2 e 5, Reg. Consob 11971/1999 (sito internet delle società emittenti e sito internet della Consob) abbia un valore costitutivo o dichiarativo per determinare l'appartenenza di una società a questa variante. Si deve riconoscere però che l'art. 108, Reg. Consob 11971/1999, comunque, fornisce anche qualche utile indicazione sugli strumenti che l'operatore potrà utilizzare per verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2-bis Reg. Consob 11971/1999 («risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione»; cfr. sul punto la massima n. 206 del 30/05/2023 del Consiglio Notarile di Milano).

Per effetto della [delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018](#), divenuta efficace a partire dal 23 novembre 2018, la Consob pubblica le informazioni relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi in continuo sulla base di quanto dichiarato e trasmesso alla Consob dalle stesse società (nel caso in esame nulla risulta al riguardo).

Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne discende la fondatezza del ricorso per le motivazioni che seguono.

Con la delibera in oggetto la società ha ritenuto che non ricorressero più le condizioni previste dall'art. 2325bis Cod. Civ. come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e che pertanto la convocazione dell'assemblea dei soci avrebbe potuto avvenire nelle formalità semplificate previste dall'art. 2366, comma terzo, Cod. Civ. e che pertanto poteva procedersi alla modifica dell'art. 12 dello Statuto (avente ad oggetto appunto le modalità di convocazione dell'assemblea).

In particolare nella citata delibera si legge testualmente: *“Il Presidente, prendendo la parola, con riguardo al detto punto all'ordine del giorno, espone i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare la presente Assemblea Straordinaria, ovvero affinché la stessa Assemblea proceda alla modifica di taluni articoli del vigente statuto e segnatamente: ...omissis... Art. 12 (inerente la convocazione delle assemblee), in cui propone (ai fini dello snellimento della relativa procedura, non ricorrendo più la necessità di tutelare i potenziali investitori, stante quanto infra precisato) di sostituire al capoverso “mediante avviso pubblicato sui uno dei seguenti quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Italia Oggi” o “Il Resto del Carlino” o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea” con “Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2325bis Cod. Civ. come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la convocazione dell'assemblea dei soci potrà avvenire nelle formalità semplificate previste dall'art. 2366, comma terzo, Cod. Civ., mediante contemporaneamente: pubblicazione sul sito web della società www.fintel.bz almeno 15 giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione assembleare, contenente luogo, data e ora di svolgimento e ordine del giorno; invio, almeno quindici giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione a tutti i soci presso l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata che i medesimi soci sono tenuti a comunicare per iscritto alla società. I predetti messaggi di posta elettronica, qualora ordinari, devono contenere un avviso di ricevimento (messaggio di risposta anche tramite semplice opzione di conferma, allegato al o incluso nel messaggio originale), l'indicazione nell'oggetto avviso convocazione assemblea soci Fintel Energia Group Spa e della data di svolgimento, l'avvertenza nel corpo della mail che il socio destinatario è tenuto a rispondere all'avviso di ricevimento nel caso di posta elettronica ordinaria. Gli amministratori sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme tecniche sopra indicate”...omissis...l'assemblea delibera di accogliere la proposta formulata dal Presidente con riguardo all'articolo 12) dello Statuto, variandone conseguentemente il contenuto come segue:*

“Articolo 12 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia. Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2325bis Cod. Civ. come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la

convocazione dell'assemblea dei soci potrà avvenire nelle formalità semplificate previste dall'art. 2366, comma terzo, Cod. Civ., mediante contemporaneamente: 1) pubblicazione sul sito web della società www.fintel.bz almeno 15 giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione assembleare, contenente luogo, data e ora di svolgimento e ordine del giorno; 2) invio, almeno quindici giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione a tutti i soci presso l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata che i medesimi soci sono tenuti a comunicare per iscritto alla società. I predetti messaggi di posta elettronica, qualora ordinari, devono contenere un avviso di ricevimento (messaggio di risposta anche tramite semplice opzione di "conferma", allegato al o incluso nel messaggio originale), l'indicazione nell'oggetto "avviso convocazione assemblea soci Fintel Energia Group Spa" e della data di svolgimento, l'avvertenza nel corpo della mail che il socio destinatario è tenuto a rispondere all'avviso di ricevimento nel caso di posta elettronica ordinaria. Gli amministratori sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme tecniche sopra indicate. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione".

Il Notaio ha ritenuto di rifiutare la iscrizione della citata delibera nel registro delle imprese ritenendo che il numero dei soci non potesse essere accertato e che quindi permaneva il dubbio interpretativo sulla necessità della permanenza contestuale dei due requisiti richiesti dall'art. 2 bis del regolamento Consob del 1999 essendo certo che gli azionisti di minoranza erano meno del 5%. Ma detto rifiuto non corrisponde ai presupposti sopra indicati posto che l'incertezza sul numero degli azionisti non solo non risultava dagli eventi assembleari (ma al contrario l'assemblea riteneva che la società non disponesse più i requisiti di cui all'art. 2325 bis c.c.) ma presupponeva una indagine extra assembleare (si evidenzia al riguardo che con PEC inviata dalla società ricorrente in data 29 gennaio 2024 alla "Monte Titoli S.p.A.", società di gestione accentrata dei titoli azionari dematerializzati della "Fintel Energia Group S.p.A.", sono state richieste informazioni circa le generalità di ulteriori soci di minoranza, unitamente al numero di azioni possedute e alle generalità degli intermediari finanziari presso i quali sono "depositati" i certificati/titoli azioni della società ricorrente. Tale richiesta è stata effettuata allo scopo di conoscere le generalità dei vari soci di minoranza portatori di circa l'1% del capitale sociale, considerati gli obblighi di comunicazione alla "Monte Titoli S.p.A." ex artt. 83 e segg. TUF ai quali sono tenuti gli intermediari finanziari per conto dei propri clienti/azionisti Fintel, senza tuttavia avere risposta). Si ripete che il vizio della delibera tale da giustificare il rifiuto dell'iscrizione deve emergere in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che si debba svolgere

un'indagine extra-assembleare, e tale circostanza non sussiste nel caso di specie e deve essere limitato ad un esame di carattere documentale, rigorosamente alieno da ogni giudicato di merito e finalizzato a verificare la conformità dell'atto al modello legale di riferimento.

Mentre la effettiva sussistenza del fatto dichiarato e ritenuto dall'assemblea secondo cui la società non possedesse più i requisiti di cui all'art. 2325 bis c.c. è un accertamento di merito che esula sia dai poteri di controllo del Notaio che di questo Tribunale.

A quanto sopra si aggiunga che sul punto la società ricorrente ha dedotto che:

- la società ricorrente con delibera del 07/01/2020 ha disposto la revoca delle quotazioni delle azioni ordinarie della società (cfr. delibera prodotta sub doc. n. 2);
- da oltre quattro anni le azioni della società "Fintel Energia Group S.p.A." non risultano più quotate al mercato AIM né in altro mercato regolamentato;
- la compagine sociale è ristretta e sette azionisti che rappresentano oltre il 99% del capitale sociale;
- tutti gli azionisti "rilevanti" risultano essere rappresentati nel C.d.A. della società ricorrente da diversi anni, vale a dire che nel C.d.A. "Fintel Energia Group S.p.A." è rappresentato ben il 98,60% dell'intero capitale sociale (oltre ad essere presenti due amministratori indipendenti: Dott. Mosconi Giuliano e Dott. Nardone Claudio
- La società non ha una compagine sociale con almeno 500 soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, rispetto ai soci di maggioranza;
- i soci di minoranza sono portatori di circa l'1% del capitale sociale;
- ad eccezione di "Hopafi S.r.l.", "Moschini S.p.A.", Giovannetti Alcide, Pianesi Valentino, Pianesi Natalia, Feliziani Fernando (cfr. Allegato 18), Oncini Luigi e agli azionisti di minoranza indicati al precedente punto 9) (vale a dire il Sig. Fabris Carlo, titolare nel 2015 di n. 667 azioni, Sig. Reale Davide Giorgio, titolare di n. 2 azioni, Sig. Rodinò Demetrio, titolare di n. 5 azioni, Sig. Rodinò Walter, titolare di 10 azioni, Sig.ra Loizzi Germana, titolare di n. 10 azioni), nessun ulteriore azionista ha MAI comunicato i certificati azionari di proprietà, sicché non è stato possibile per l'organo amministrativo procedere con il pagamento dei dividendi a tali "soci sconosciuti";
- pertanto la società non supera i limiti previsti dall'art. 2 bis Regolamento Consob n. 11971/1999;

Il controllo notarile (e quindi di questo Tribunale) non può estendersi al merito della deliberazione che resta affisato agli ordinari mezzi di impugnazione dei soci e dei terzi interessati.

Per quanto sopra esposto, deve essere ordinata l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese territorialmente competente.

Non vi è luogo a provvedere alle spese, stante la natura non contenziosa del presente procedimento di volontaria giurisdizione.

Ciò in quanto esso ha ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla corretta iscrizione delle delibere modificative dello statuto nel registro delle imprese, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente (per l'affermazione del medesimo principio in una fattispecie da considerarsi analoga, concernente il reclamo avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari, oggi Direttore dell'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di eseguire una trascrizione v. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1513 del 20 luglio).

P.Q.M.

Visto l'art. 2436 comma IV c.c.

ORDINA

l'iscrizione nel registro delle imprese territorialmente competente della delibera con la quale l'assemblea dei soci della ricorrente in data 26/01/2024 ha modificato l'Art. 12 dello Statuto (inerente l'assemblea) nel seguente modo: "L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia. Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2325bis Cod. Civ. come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la convocazione dell'assemblea dei soci potrà avvenire nelle formalità semplificate previste dall'art. 2366, comma terzo, Cod. Civ., mediante contemporaneamente: 1) pubblicazione sul sito web della società www.fintel.bz almeno 15 giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione assembleare, contenente luogo, data e ora di svolgimento e ordine del giorno; 2) invio, almeno quindici giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione a tutti i soci presso l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata che i medesimi soci sono tenuti a comunicare per iscritto alla società. I predetti messaggi di posta elettronica, qualora ordinari, devono contenere un avviso di ricevimento (messaggio di risposta anche tramite semplice opzione di "conferma", allegato al o incluso nel messaggio originale), l'indicazione nell'oggetto "avviso convocazione assemblea soci Fintel Energia Group

Spa" e della data di svolgimento, l'avvertenza nel corpo della mail che il socio destinatario è tenuto a rispondere all'avviso di ricevimento nel caso di posta elettronica ordinaria. Gli amministratori sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme tecniche sopra indicate. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione".

Si comunichi

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/03/2024

Il Presidente rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti